



con i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette, ed essa è affidata agli Esattori Comunali, che rispondono dell'obbligo del non riscosso per riscosso (art. 73 del R.D. 4 gennaio 1925, n. 29, che approva il regolamento generale sull'ordinamento delle Camere di Commercio).

Ai sensi dell'art. 61 del suddetto C. U., il concretamento del mutuo dovrebbe riportare l'approvazione del Ministero dell'Industria e Commercio.

In caso di favorevoli orientamenti nei riguardi della domanda in esame, sarebbe naturalmente necessario richiedere innanzitutto l'autorizzazione dei Ministeri del Tesoro e dell'industria e commercio, ai sensi della legge regolatrice dell'Istituto; così come praticato nella accennata precedente occasione.

In merito alle condizioni dell'operazione sembrerebbe il caso, in analogia al criterio adottato nei confronti della Camera di commercio di Pescara, di richiedere l'applicazione di un tasso più elevato di quello che l'Istituto ricava dai normali finanziamenti ad